

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 46

47° anno

17 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾** 1
- Dichiarazione della Commissione** 8
- Regolamento (CE) n. 262/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 263/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 264/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso** 12
- Regolamento (CE) n. 265/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele) 15
- Regolamento (CE) n. 266/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) 18
- Regolamento (CE) n. 267/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 20
- Regolamento (CE) n. 268/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 269/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	24
Regolamento (CE) n. 270/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	26
★ Regolamento (CE) n. 271/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao	28
★ Regolamento (CE) n. 272/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese	30

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/140/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2004, concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 313]	32
---	-----------

2004/141/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente la non iscrizione dell'amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 332]	35
--	-----------

2004/142/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l'anno 2004 [notificata con il numero C(2004) 334]	38
--	-----------

2004/143/CE:

★ Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Estonia nel periodo precedente l'adesione	40
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 febbraio 2004**

che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1° dicembre 2003,

considerando quanto segue:

- (1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
- (2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
- (3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea ⁽⁴⁾, abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.

(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti «tutto compreso».

(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario.

(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.

(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.

(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l'imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l'imbarco.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.

⁽⁴⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

- (10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
- (11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco.
- (12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
- (13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
- (14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
- (15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
- (16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.
- (17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.
- (18) L'assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo ritardato dovrebbe essere limitata o rifiutata se la prestazione dell'assistenza causa un ulteriore ritardo.
- (19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
- (20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l'espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.
- (23) La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione del presente regolamento e valutare in particolare l'opportunità di estenderne l'ambito d'applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro.
- (24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di conseguenza essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

- a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
- b) cancellazione del volo;
- c) ritardo del volo.

2. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
- b) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
- c) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾;
- d) «operatore turistico»: un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;
- e) «servizio tutto compreso»: i servizi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE ⁽²⁾;
- f) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- g) «prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- h) «destinazione finale»: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;
- i) «persona con mobilità ridotta»: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e

la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;

- j) «negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
- k) «volontario»: una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;
- l) «cancellazione del volo»: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
 - b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
 - a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:
 - secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,
 - oppure, qualora non sia indicata l'ora,
 - al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
 - b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Articolo 4

Negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

- a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
- b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
- c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
 - i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

Articolo 6

Ritardo

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

- a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o
- c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
 - i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
 - ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
 - iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.

*Articolo 7***Diritto a compensazione pecuniaria**

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
- c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

*Articolo 8***Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo**

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

- a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
 - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.

*Articolo 9***Diritto ad assistenza**

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) alla sistemazione in albergo:
 - qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
 - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
- c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

*Articolo 10***Sistemazione in classe superiore o inferiore**

1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.

2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

- a) il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o

- b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intra-comunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o
- c) il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 11

Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari

1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.
2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma dell'articolo 9.

Articolo 12

Risarcimenti supplementari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.

Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.
3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

Articolo 15

Irrinunciabilità

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.

Articolo 16

Violazioni

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:

- l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,

- l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari,
- l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione rammenta che intende promuovere gli impegni volontari o presentare proposte al fine di estendere le misure comunitarie a favore della protezione dei passeggeri a modi di trasporto diversi dai trasporti aerei, segnatamente i trasporti ferroviari e marittimi.

REGOLAMENTO (CE) N. 262/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	88,1
	204	46,1
	212	122,4
	624	109,5
	999	91,5
0707 00 05	052	139,1
	204	29,7
	999	84,4
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	84,3
	204	66,1
	999	75,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,3
	204	50,3
	212	52,2
	220	41,5
	624	57,6
	999	49,4
0805 20 10	204	101,4
	999	101,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	80,7
	204	81,7
	220	73,6
	400	58,9
	464	75,6
	600	72,8
	624	76,2
0805 50 10	999	74,2
	052	66,2
	600	51,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	58,9
	052	65,0
	060	42,4
	400	111,9
	404	88,5
	512	89,9
	528	119,5
	720	76,7
0808 20 50	999	84,8
	060	64,7
	388	85,2
	400	90,4
	528	75,8
	720	92,0
	800	77,5
	999	80,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 263/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle
scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest
della Scozia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le minacce immediate alla conservazione delle aggregazioni di coralli di acque profonde, note come «Darwin Mounds», avevano indotto la Commissione ad adottare il regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia ⁽²⁾, sulla base delle procedure di emergenza di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che le misure di emergenza hanno una durata massima di sei mesi e che la Commissione può decidere di prorogarle per un periodo non superiore a sei mesi.

- (3) Al fine di garantire la protezione permanente dell'habitat in questione, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 ⁽³⁾ per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia ⁽⁴⁾.
- (4) Il regolamento in questione non potrà essere adottato prima della scadenza del regolamento (CE) n. 1475/2003. Al momento attuale sono ancora presenti rischi per la conservazione delle «Darwin Mounds».
- (5) È quindi opportuno prorogare di sei mesi le misure di emergenza di cui al regolamento (CE) n. 1475/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 è prorogata fino al 22 agosto 2004.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽²⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 14.⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).⁽⁴⁾ COM(2003) 519.

REGOLAMENTO (CE) N. 264/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione ⁽²⁾ prevede una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t per il riso Basmati delle sottovoci NC ex 1006 20 17 e 1006 20 98, quale definito nell'allegato IV del suddetto regolamento, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2294/2003.
- (2) L'India e il Pakistan hanno comunicato alla Commissione che il lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2294/2003 e la sua applicabilità è stato troppo breve per consentire il rilascio dei certificati di autenticità relativi all'intera quantità di riso per la quale erano stati conclusi contratti di vendita con operatori comunitari anteriormente alla data di applicazione delle nuove disposizioni.
- (3) Le autorità dell'India e del Pakistan hanno rispettivamente fornito alla Commissione assicurazione formale che l'autenticità e i requisiti qualitativi del riso Basmati importato nella Comunità, originario dell'India, e del riso Basmati appartenente alle varietà «Kernel Basmati» e «Super Basmati», originario del Pakistan, certificato dalle competenti autorità del relativo paese produttore, potranno essere comprovate tramite analisi del DNA. Dette analisi dovranno essere realizzate a cura dei paesi produttori nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode.
- (4) Affinché le autorità competenti degli Stati membri possano accettare i certificati di autenticità già rilasciati dalle autorità indiane e pachistane o quelli il cui esame da parte delle medesime è ancora in corso per i quantitativi di riso Basmati i cui contratti di vendita sono stati firmati al più tardi il 31 dicembre 2003, occorre derogare, per un periodo di tempo limitato e nel rispetto di determinati criteri, al regolamento (CE) n. 1503/1996.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96, e per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2004, il riso Basmati, originario dell'India, e il riso appartenente alle varietà «Kernel Basmati» e «Super Basmati», originarie del Pakistan, delle sottovoci NC ex 1006 20 17 e 1006 20 98, possono beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t, a condizione che:

- a) siano stati firmati, al più tardi il 31 dicembre 2003, contratti di vendita tra i fornitori dei suddetti paesi e gli operatori comunitari;
- b) siano già stati rilasciati, anteriormente al 31 dicembre 2003, ovvero lo siano al più tardi il 31 marzo 2004, certificati di autenticità per i contratti di cui alla lettera a).

2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1503/96 non si applica alle importazioni del riso Basmati coperte dai certificati di cui al paragrafo 1, lettera b), e per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2004.

3. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96, il certificato di autenticità rilasciato dagli organismi competenti dei paesi esportatori del riso Basmati di cui al paragrafo 1, deve essere compilato, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2004, su un apposito formulario (per il modello, cfr. l'allegato del presente regolamento).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27) e abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96), con effetto a decorrere dal giorno di applicazione di quest'ultimo.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO B

1. Exporter (Name and full address)	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community No ORIGINAL Issued by (Name and full address of issuing body)	
2. Consignee (Name and full address)		
	3. Region or place of cultivation	
	4. FOB value in US dollars	
	5. Number and date of invoice	
6. Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods		7. Gross weight (kg)
		8. Net weight (kg)
9. DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date: _____ Signature: _____		
10. CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: _____ Signature: _____ Stamp: _____		
11. CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed. Type, number and date of export document: _____ Name and country of customs office: _____ Signature: _____ Stamp: _____		
12. FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY		

Complementary mandatory information:

Box 6: The operator shall specify the information on the rice, the CN Code as well as the variety.

Box 10: A copy of the contract is attached to the certificate.

REGOLAMENTO (CE) N. 265/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni, arance e mele)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione del 9.3.2004 al 23.4.2004		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli dal 16.3.2004 al 30.4.2004	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	25		25	9 263
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	20		20	50 343
0805 50 10 9100	F00	31		31	26 675
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	23		23	11 208

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni diversi dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, isole Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjama, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 266/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel

commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 366 del 21.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 23 febbraio 2004 al 23 aprile 2004.

Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2004 a aprile 2004.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	1 590
2002 10 10 9100	F10	45	23 676
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	160
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F00	59	192
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F00	5	167
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F00	29	168

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni tranne l'Estonia.

F06: Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale e l'Estonia.

F10: Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Lituania e l'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 267/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/2004 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 24.1.2004, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	84,3	10	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	183,0	39	01
		145,9	57	02
		185,3	37	03
		248,6	15	04
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	120,0	32	01
		161,5	15	02
		189,9	7	03
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	112,4	14	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	182,1	38	01
		261,0	11	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	188,0	44	02
		273,4	14	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	235,0	16	01
		254,4	10	02
		159,5	45	03

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 268/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	43,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 269/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

- 40 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 350 tonnellate originarie del Botswana,
- 100 tonnellate della Namibia,

Germania:

- 200 tonnellate originarie del Botswana,
- 135 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di marzo 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 906 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 319 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	12 755 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 270/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per

periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2004.

Esso si applica dal 18 febbraio al 2 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 18 febbraio al 2 marzo 2004				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,06	12,62	90,45	33,52
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	9,96	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con la decisione 87/497/CEE del Consiglio, modificato dal ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingenti.
- (2) Il 26 giugno 2003 e il 14 gennaio 2004 Macao ha presentato due domande per effettuare trasferimenti tra anni contingenti.
- (3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 nonché in quanto disposto dal suo allegato VIII, colonna 9.

(4) È pertanto opportuno che le richieste vengano accolte.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 287 del 9.10.1987, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

743 MACAO					Adeguamento per il 2003: riporto dal 2002 e uso anticipato dal 2004			
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2003	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	%	Flessibilità	Limite
IB	4	pezzi	14 734 000	15 765 380	736 700	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	16 502 080
					589 360	4,0	Trasferimento dall'anno 2004	17 091 440
IB	7	pezzi	5 783 000	6 187 810	289 150	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	6 476 960
IB	8	pezzi	8 100 000	5 289 176	405 000	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	5 694 176
IIB	13	pezzi	9 092 000	9 728 440	454 600	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	10 183 040
IIB	15	pezzi	614 000	663 120	30 700	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	693 820
					24 560	4,0	Trasferimento dall'anno 2004	718 380
IIB	16	pezzi	493 000	502 860	24 650	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	527 510
IIB	26	pezzi	1 281 000	1 370 670	64 050	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	1 434 720
IIB	31	pezzi	10 210 000	10 924 700	510 500	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	11 435 200
IIB	78	pezzi	2 037 000	2 077 740	101 850	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	2 179 590
IIB	83	pezzi	489 000	523 230	24 450	5,0	Trasferimento dall'anno 2002	547 680

REGOLAMENTO (CE) N. 272/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con la decisione 90/647/CEE del Consiglio ⁽²⁾, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con la decisione 95/155/CE del Consiglio ⁽³⁾ — entrambi gli accordi sono stati modificati da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 e approvato con la decisione 2000/787/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ — prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra anni contingentali. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.
- (2) Il 17 dicembre 2003 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti di quantitativi dall'anno contingente 2004 all'anno contingente 2003.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica

europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, di cui all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

720 CINA						ADEGUAMENTO Trasferimento dall'anno contingente 2004		
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2003	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Limite derivante dall'applicazione delle normali flessibilità (trasferimento dall'anno contingente 2004 dell'1 %)	Quantitativo	%	Nuovo limite adeguato
IA	2	kg	29 132 000	29 897 241	30 188 561	582 640	2,0	30 771 201
IA	3	kg	5 938 000	5 876 325	5 935 705	118 760	2,0	6 054 465
IB	4	pezzi	82 818 000	84 208 042	85 036 222	1 656 360	2,0	86 692 582
IB	5	pezzi	26 341 000	26 750 140	27 013 550	526 820	2,0	27 540 370
IB	6	pezzi	28 199 000	28 738 019	29 020 009	563 980	2,0	29 583 989
IB	6S	pezzi	1 228 000	1 228 877	1 241 157	24 560	2,0	1 265 717
IIA	9	kg	6 079 000	6 667 258	6 728 048	121 580	2,0	6 849 628
IIA	20/39	kg	9 633 000	10 282 817	10 379 147	385 320	4,0	10 764 467
IIB	12	paia	32 721 000	35 196 379	35 523 589	1 308 840	4,0	36 832 429
IIB	13	pezzi	516 216 000	541 218 721	546 380 881	20 648 640	4,0	567 029 521
IIB	15	pezzi	17 404 000	18 610 777	18 784 817	696 160	4,0	19 480 977
IIB	16	pezzi	16 196 000	18 301 480	18 463 440	323 920	2,0	18 787 360
IIB	26	pezzi	5 523 000	6 095 872	6 151 102	110 460	2,0	6 261 562
IIB	29	pezzi	13 757 000	14 526 416	14 663 986	550 280	4,0	15 214 266
IIB	31	pezzi	83 851 000	89 714 607	90 553 117	3 354 040	4,0	93 907 157
IIB	78	kg	32 932 000	35 558 964	35 888 284	658 640	2,0	36 546 924
IIB	83	kg	9 673 000	10 375 777	10 472 507	386 920	4,0	10 859 427
Altro	163	kg	6 449 000	6 749 213	6 813 703	257 960	4,0	7 071 663
Altro	X115	kg	1 239 000	1 329 130	1 342 180	10 390	0,8	1 352 570

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2004

concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2004) 313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del

regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

- (3) Il fenthion è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 4 aprile 1996 la Grecia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Bayer CropScience come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La Commissione ha organizzato, il 18 aprile 1997 e l'11 febbraio 2003, due incontri tripartiti con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore di detta sostanza attiva.
- (7) La relazione di valutazione presentata dalla Grecia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di revisione della Commissione relativo al fenthion.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante (CSP), a cui è stato chiesto di pronunciarsi sulla definizione della dose giornaliera ammissibile e del livello ammissibile di esposizione dell'operatore. Nel suo primo parere, del 2 ottobre 1998, basato sulle conclusioni della valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente, il CSP affermava che non era possibile formulare una valutazione completa in mancanza di dati atti a dimostrare che il prodotto era innocuo per la salute umana e per l'ambiente anche nell'utilizzo limitato previsto (esca per olivi e alberi di agrumi). Il CSP sottolineava in particolare il rischio acuto estremamente elevato per gli uccelli. Nel parere citato il CSP riconosceva che la messa a punto di una tecnica d'applicazione innovativa (formulazione di tipo esca contenente fenthion combinato con un attrattivo da utilizzare unicamente su una parte della coltura) avrebbe potuto consentire un'esposizione limitata delle persone e dell'ambiente; osservava tuttavia che occorreva disporre di studi specifici sull'applicazione considerata per poter procedere ad una valutazione definitiva.

Ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo come esca, sono state successivamente presentate dalla Bayer CropScience e sottoposte a valutazione. I complementi di informazione e la conseguente valutazione sono stati presentati al CSP. Nel parere del 17 dicembre 2002 il CSP concludeva che l'incertezza circa il rischio per gli uccelli derivante dagli usi proposti del fenthion permaneva e, di conseguenza, le preoccupazioni già espresse nel precedente parere con riguardo alla pericolosità del fenthion per gli uccelli non erano state dissipate.

- (9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti di tale sostanza sugli uccelli.
- (10) Il fenthion non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in rela-

zione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

- (13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenthion non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fenthion non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro l'11 agosto 2004;
- 2) a decorrere dal 17 febbraio 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion;
- 3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
 - a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
 - b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e
 - c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente punto, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di fention utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

- a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro l'11 agosto 2004, esso non deve essere posteriore all'11 agosto 2005;

- b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Colonna A	Colonna B
Stato membro	Impiego
Spagna	Applicazione come esca su agrumi e pesche
Grecia	Applicazione come esca su olive
Italia	Applicazione come esca su olive
Portogallo	Applicazione come esca su agrumi e olive

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

concernente la non iscrizione dell'amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva*[notificata con il numero C(2004) 332]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.
- (3) L'amitraz è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, l'Austria, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione il 6 gennaio 1998 una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Bayer CropScience come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) Il 9 giugno 2000 e il 21 marzo 2003, la Commissione ha organizzato due incontri tripartiti con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore di detta sostanza attiva.
- (7) La relazione di valutazione presentata dall'Austria è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di revisione della Commissione relativo all'amitraz.
- (8) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), prevede che per decidere l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I si deve tenere conto della dose giornaliera accettabile (ADI) per l'uomo. Nello stabilire tale ADI, è stato necessario valutare gli eventuali effetti neurologici dell'amitraz. Di tali effetti si è tenuto conto anche per stabilire la dose acuta di riferimento, cioè la stima del quantitativo di tale sostanza che può essere ingerito in un breve arco di tempo senza rischi significativi per la salute del consumatore. Per le utilizzazioni proposte, non è stato dimostrato che i consumatori non sono potenzialmente esposti ad una dose di amitraz superiore alla dose acuta di riferimento. Il notificante ha elaborato un'analisi probabilistica del rischio. Occorre tuttavia tener presente che non sono stati ancora stabiliti criteri accettati da tutti gli Stati membri per l'interpretazione di una siffatta analisi probabilistica del rischio e che, visti i rischi possibili, non è opportuno differire ulteriormente una decisione nell'attesa della definizione di tali criteri.
- (9) L'amitraz non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (10) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti amitraz siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (11) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.
- (12) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti amitraz non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (13) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾.
- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'amitraz non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti amitraz siano ritirate entro il 12 agosto 2004;

- 2) a decorrere dal 17 febbraio 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti amitraz;
- 3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti amitraz fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
- a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
- b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente; e
- c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente punto, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di amitraz utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

- a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 12 agosto 2004, esso non deve essere posteriore al 12 agosto 2005;
- b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Colonna A	Colonna B
Stato membro	Impiego
Grecia	Cotone
Paesi Bassi	Vivai, fragole (unicamente materiali di moltiplicazione), peri dopo il raccolto
Regno Unito	Peri dopo il raccolto
Portogallo	Peri dopo il raccolto

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l'anno 2004*[notificata con il numero C(2004) 334]***(I testi in lingua olandese, francese, tedesca e italiana sono i soli facenti fede)**

(2004/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽³⁾.
- (2) La concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento efficace delle azioni previste e alla fornitura da parte delle autorità di tutte le necessarie informazioni entro i termini stabiliti.
- (3) In considerazione della situazione del laboratorio comunitario di riferimento di Roma e del fatto che esso non è accreditato come prescritto dalla direttiva 93/99/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e dalla decisione 98/179/CE della Commissione ⁽⁵⁾, l'aiuto finanziario della Comunità deve essere concesso a questo laboratorio soltanto dopo l'accREDITAMENTO. L'aiuto finanziario sarà proporzionale al programma di lavoro che potrà essere realizzato nella parte restante del 2004.
- (4) Un ulteriore aiuto finanziario deve essere fornito per l'organizzazione di seminari nel settore di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; a scopo di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

(6) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce le disposizioni relative all'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1 ammonta ad un massimo di 415 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments» (precedentemente «Laboratoire des médicaments vétérinaires») di Fougères, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1 ammonta ad un massimo di 415 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 36 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁷⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

Articolo 3

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit» (ex «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.
2. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1 ammonta ad un massimo di 415 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
3. L'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, la Comunità concede all'Italia un aiuto finanziario destinato all'Istituto superiore di sanità di Roma, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, l'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1 ammonta ad un massimo di 415 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3. L'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 34 000 EUR.

4. L'aiuto finanziario della Comunità decorre dalla data di accreditamento del laboratorio comunitario di riferimento a norma della direttiva 93/99/CE e della decisione 98/179/CE. L'importo dell'aiuto è proporzionale al programma di lavoro che può essere realizzato nella parte restante del 2004 d'intesa con la Commissione.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2004

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Estonia nel periodo precedente l'adesione

(2004/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Estonia (in appresso «Sapard») è stato approvato con la decisione della Commissione del 17 novembre 2000 ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 19 dicembre 2002 conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
- (2) Il 25 gennaio 2001, la Commissione, in nome della Comunità, e il governo della Repubblica di Estonia hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, firmata il 9 dicembre 2003 ed entrata definitivamente in vigore l'11 dicembre 2003.
- (3) L'autorità competente della Repubblica di Estonia ha designato un'agenzia Sapard nell'ambito del comitato per i registri agricoli e l'informazione, preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere i compiti finanziari nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard.
- (4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture

di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/461/CE, del 15 giugno 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione ⁽⁴⁾, relativamente ad alcune misure contemplate dal programma Sapard.

- (5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 6 «Rinnovamento e miglioramento dei villaggi» (in appresso «misura 6») contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Estonia ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione ⁽⁵⁾, nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
- (6) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e, per quanto concerne la misura 6, affidare al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Estonia.
- (7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 6 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

⁽³⁾ C(2000) 3321 def.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

- (8) Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del Ministero delle Finanze.
- (9) Il 16 ottobre 2003, le autorità estoni hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è pertanto invitata ad adottare una decisione al riguardo,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura 6 da parte della Repubblica di Estonia è fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

Articolo 2

La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

- 1) al comitato per i registri agricoli e l'informazione in qualità di Agenzia Sapard della Repubblica di Estonia, con sede a Narva mnt. 3, EE — 51009 Tartu, per quanto riguarda l'at-

tuazione della misura 6 del programma Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la citata decisione della Commissione; e

- 2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze della Repubblica di Estonia, con sede a 1, Suur-Ameerika, EE — 15006 Tallinn, per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione della misura 6 del programma Sapard per la Repubblica di Estonia.

Articolo 3

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di aiuti a singoli beneficiari nel quadro del programma Sapard, per la misura 6 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Estonia nel manuale operativo inviato alla Commissione il 16 ottobre 2003 e protocollato alla Commissione con il numero AGR A/34972.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione